

Conference Call? Ci pensa ANGAISA!



Siamo lieti di poter mettere a disposizione di tutte le aziende associate un nuovo servizio, interamente gratuito. Da oggi basterà contattare la Segreteria ANGAISA per poter organizzare, con due soli giorni di anticipo, una "conference call" telefonica riservata, a cui potranno collegarsi fino a 10 partecipanti. Le aziende interessate potranno richiedere il numero di telefono dedicato e il codice password necessari per collegarsi. Un sistema semplice per realizzare veloci riunioni di lavoro "virtuali" abbattendo tempi e costi, un nuovo strumento che arricchisce ulteriormente l'ampia gamma di servizi a cui i Soci ANGAISA possono accedere liberamente.

Per informazioni: info@angaisa.it.

Gas - Regolamento n. 517/2014. Adempimenti e oneri posti a carico dei distributori idrotermosanitari. Modalità applicative, sanzioni e controlli.

Vi informiamo che ANGAISA ha realizzato un "position paper" in merito all'entrata in vigore del c.d. "Regolamento F-Gas". Il documento, trasmesso ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, alla Presidenza Confcommercio e alle principali Associazioni di categoria di "area tecnica", è liberamente scaricabile dal portale associativo www.angaisa.it.

Aggiornata la Guida ANGAISA / ETeam dedicata ai nuovi libretti di impianto.

Vi segnaliamo che, all'interno dell'Area Norme Tecniche del sito ANGAISA (a cui potete accedere utilizzando password e user id riservate alla vostra azienda), è disponibile la versione aggiornata della Guida illustrata dedicata ai nuovi libretti di impianto per la climatizzazione, realizzata in collaborazione con ETeam, azienda partner ANGAISA che rappresenta un vero punto di riferimento nel mondo ITS, per gli strumenti, i servizi, i percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti agli operatori tecnici del settore. La Guida si propone come un compendio esaustivo di 80 pagine circa, corredato da schemi,

grafici e immagini, per consentire di effettuare una compilazione dei libretti corretta e conforme alle nuove disposizioni normative. La Guida potrà essere diffusa dalle aziende distributrici associate ANGAISA alla propria clientela professionale.

Oltre al "compendio base", possono essere consultate e scaricate anche le versioni comprendenti i più recenti provvedimenti di ambito regionale per **Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte**.



www.angaisa.it • Area Normative •
Norme tecniche • Guida Libretto Im-
pianti

Normative

Ambiente



Nuova classificazione rifiuti obbligatoria dal 17 febbraio 2015.

In vigore l'obbligo di classificare i rifiuti secondo il nuovo metodo definito dalla Legge 116/2014.

Dal 17 febbraio scorso è entrato in vigore l'obbligo di classificare i rifiuti secondo il nuovo metodo definito dalla Legge 116/2014 (di conversione del D.L. 91/2014, cd Decreto Competitività, che, con la lettera b-bis del comma 5 dell'art. 13 del predetto D.L. 91/2014, ha apportato una modifica al Catalogo europeo dei rifiuti).

Queste nuove disposizioni vengono "inserite", come Premessa, nell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

Le novità principali in estrema sintesi sono le seguenti:

- la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, con assegnazione del corrispondente codice CER, scelto all'interno dell'Elenco dei rifiuti, allegato alla Decisione 2000/532/CE, secondo le disposizioni in questa contenute;
- laddove il rifiuto comporti l'attribuzione di codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso) "per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso" devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, sulla base di una serie indagini, dettagliatamente indicate dalla norma, che rivelino la presenza di

- determinate proprietà di pericolo;
- c) quando non sono note le sostanze che costituiscono il rifiuto, perché i componenti sono rilevati solo in modo aspecifico, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti "peggiori", in applicazione del principio di precauzione;
- d) quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalle nuove disposizioni, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

L'altra sorprendente novità è che tutto questo verrà superato tra poco più di tre mesi, a partire dal 1° giugno prossimo, quando si applicherà la Decisione 2014/955/UE contenente il nuovo Elenco (Catalogo) europeo dei rifiuti.

SISTRI. Sanzioni dal 1° aprile per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo.

Decorrenza delle sanzioni prorogata al 1° aprile 2015.

La decorrenza delle sanzioni di cui all'art. 260 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 (per la mancata iscrizione al SISTRI e l'omesso pagamento del contributo annuale nei termini previsti), che il c.d. "Decreto Milleproroghe" del 31.12.2014 (convertito in legge 27 febbraio 2015 n. 11 e pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015), aveva fissato al 1° febbraio 2015, è stata prorogata al 1° aprile 2015. Questa nuova disposizione normativa è stata approvata dalla Camera nel DdL n. C 2803-A, provvedimento di conversione in legge del Decreto Milleproroghe. Il 31 marzo è dunque la data ultima per l'iscrizione e il pagamento del contributo 2014, onde evitare le onerose sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato art. 260 bis, commi 1 e 2, che, per i rifiuti pericolosi sono stabilite nella misura compresa tra i 15.500 e i 93.000 euro. Con riguardo, invece, al contributo 2015, il medesimo dovrà essere versato entro il 30 aprile 2015, secondo quanto stabilisce la regola generale di cui all'art. 7, comma 3, D.M. 52/2011.

IVA. "Reverse charge". Irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE.

Con Risoluzione del 20 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alla rilevanza ai fini IVA della fattura emessa con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE.

Con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alla rilevanza ai fini IVA della fattura emessa con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE.

In particolare, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire il comportamento da tenere nel caso in cui contribuente italiano, dopo aver acquistato beni, già presenti nel territorio dello Stato, presso il rappresentante fiscale di un fornitore estero, dovesse ricevere la fattura, emessa dallo stesso rappresentante (con partita IVA italiana), senza l'addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, e senza indicazione alcuna della partita IVA del fornitore estero. Nel merito, ci si domandava se la fattura "italiana" potesse ritenersi sufficiente o se, invece, il contribuente fosse tenuto a richiedere l'emissione di un'altra fattura direttamente dal fornitore estero o, in alternativa, procedere all'autofatturazione.

Sulla questione l'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi in esame, ha chiarito che il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o extra-UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. Sul piano dei comportamenti da seguire - richiamando quanto chiarito con la precedente Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 - l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che il cessionario dovrà:

- numerare la fattura del fornitore estero, integrandola con il corrispettivo tradotto in euro e con gli altri elementi che formano la base imponibile dell'operazione, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile (ex art. 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993);
- annotare la fattura integrata nel registro IVA vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera;
- annotare la fattura integrata anche nel registro IVA acquisti, per poter esercitare la detrazione eventualmente spettante;

- emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell'operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore estero entro il secondo mese successivo all'operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Infine, nel documento di prassi in esame viene precisato che è, comunque, consentito al rappresentante fiscale del soggetto estero emettere nei confronti del cessionario residente un documento non rilevante ai fini IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dallo stesso cessionario.

Studi di settore. Programma delle revisioni relativo all'annualità 2015.

Approvato il Programma delle revisioni con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015 è stato approvato il "Programma delle revisioni degli studi di settore relativo all'annualità 2015".

La L. n. 146 del 1998, prevede che gli studi di settore siano "revisionati", al massimo ogni tre anni dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione effettuata, per garantire la loro attinenza all'attualità della situazione economica del momento. Il programma relativo all'annualità 2015 prevede che siano revisionati 70 studi di settore. In particolare, gli studi di settore da revisionare per il periodo d'imposta 2015, sono:

- 26 relativi al settore dei servizi;
- 12 relativi al settore delle manifatture;
- 12 relativi alle attività professionali;
- 20 relativi al settore del commercio (tra cui anche lo studio di settore VM11U concernente le attività dei distributori ITS).

Il Provvedimento in questione sottolinea, infine, che al termine delle elaborazioni potrebbe emergere l'opportunità, dopo l'analisi dei diversi dati ed elementi reperiti, di accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.

Avviso di intimazione. Approvato il nuovo modello.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 febbraio scorso ha approvato il nuovo modello di avviso di intimazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. 22585/2015 del 17 febbraio 2015, recante: "Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Si ricorda che l'espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica

Fisco



della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla data della notifica.

L'avviso di intimazione deve essere notificato anche nel caso di mancato avvio dell'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento, nonché degli atti successivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, oltre che con riguardo agli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane.

Il nuovo modello di avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti ed una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.

In particolare, l'avviso di intimazione prevede:

- sul frontespizio, un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. Il prospetto risponde anche all'ulteriore finalità di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti;
- una sezione riservata all'Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.

Fatturazione elettronica. Circolare del Min. dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Precisazioni in merito all'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Ricordiamo che, a partire dal 31 marzo 2015, scatta l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti di **tutte** le Amministrazioni pubbliche.

A ridosso di tale data, con la Circolare n. 1 del 9 marzo 2015, a firma congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene, ulteriormente, precisato l'ambito applicativo dell'adempimento in esame. In particolare, con riferimento ai soggetti destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica, viene chiarito che trattasi, non solo, di tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall'ISTAT, ma anche:

- delle Autorità indipendenti;
- delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia: gli istituti e scuole di ogni ordine e grado; le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); il CONI.

Per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le date di entrata in vigore, come noto, sono le seguenti:

- 6 dicembre 2013, per l'avvio volontario previo accordo con i fornitori;
- 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT;
- 31 marzo 2015, per tutte le altre amministrazioni.

Nella Circolare in esame, viene chiarito che la data di decorrenza per le amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT, è quella del 31 marzo 2015, nonostante vi sia una norma (comma 214 dell'art. 1 della legge 244 del 2007) che richieda un decreto ministeriale per la fissazione della data in esame.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Fattura.

Lavoro



Jobs Act. Schemi di decreti legislativi in materia di riordino delle tipologie contrattuali e conciliazione vita lavoro.

Approvati dal Consiglio dei Ministri due schemi di decreto legislativo aventi ad oggetto il riordino delle tipologie contrattuali e le misure di conciliazione vita lavoro.

Il 20 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, oltre che in via definitiva i due provvedimenti sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e sulla disciplina in tema di disoccupazione (pubblicati in G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 e in vigore dal 7 marzo), due schemi di

decreto legislativo aventi ad oggetto il riordino delle tipologie contrattuali e le misure di conciliazione vita lavoro.

Al fine di fornire una prima informativa, si illustrano di seguito i contenuti dei provvedimenti.

Si ricorda che i provvedimenti non potranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale prima di aver ricevuto il parere obbligatorio e non vincolante del Parlamento e che, pertanto, non hanno ancora forza di legge.

a) Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e della revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Lavoro a tempo determinato (artt. 17 – 27)

Le previsioni confermano l'attuale impianto normativo.

Lavoro intermittente (artt. 11 – 16)

Non subisce sostanziali modifiche rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

Lavoro a tempo parziale (artt. 2 - 10)

Le previsioni, nel confermare l'attuale impianto normativo, introducono talune modifiche.

In particolare, qualora la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia:

- il ricorso al lavoro supplementare sarà ammesso esclusivamente nel limite del 15% delle ore settimanali concordate con una maggiorazione e dovrà essere retribuito con una maggiorazione forfettaria pari al 15% della retribuzione oraria globale;
- l'accordo sulle clausole elastiche e flessibili (da effettuarsi davanti alle Commissioni di certificazione ex art. 76, D. Lgs. n. 276/2003) dovrà prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15% onnicomprensiva e, per le sole clausole elastiche, un incremento massimo della prestazione concordata non superiore al 25%.

Da ultimo, con riferimento alle norme di trasformazione del rapporto, viene introdotta la possibilità per il lavoratore di richiedere, una sola volta, in sostituzione del congedo parentale, la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente e con una riduzione di orario non superiore al 50%.

Somministrazione di lavoro (artt. 28 – 38)

Viene estesa la causalità anche alla somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) con un limite di legge del 10%, fatta salva la diversa previsione di contratti collettivi.

Apprendistato (artt. 39 – 45)

Viene modificata la disciplina del contratto di apprendistato di primo e terzo livello, disponendo che:

- per l'apprendistato di primo livello, la formazione esterna all'azienda si svolge nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non possa essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per gli anni successivi. Per l'apprendistato di

terzo livello, la formazione esterna, nei percorsi di istruzione tecnica superiore, non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale;

- salva diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo retributivo per le ore di formazione svolta nell'istituzione, mentre per le ore a carico del datore, quest'ultimo dovrà corrispondere all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Collaborazioni e c.d. partite IVA (artt. 47 – 49)

Dalla data di entrata in vigore del decreto non sarà più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto; le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 si applicano esclusivamente a quelli in essere.

Dal 1° gennaio 2016, i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, vengono ricondotti al lavoro subordinato, con talune eccezioni (collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche su trattamento economico e normativo; quelle prestate nell'esercizio di professioni con iscrizione in albi professionali; attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche).

Fino al 31 dicembre 2015 la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratori e titolari di partita IVA comporta l'estinzione di eventuali violazioni commesse nella pregressa qualificazione del rapporto di lavoro, sempre che vengano sottoscritti atti di conciliazione e che il datore non receda dal rapporto per 12 mesi, fatta salva l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (art. 50)

Vengono abrogate quelle con apporto di lavoro, facendo salvi i contratti in essere fino alla loro cessazione.

Lavoro accessorio (artt. 51 – 54)

La modifica più significativa riguarda l'aumento per il prestatore dei limiti economici, che, dai 5.000 euro attualmente previsti, arriva a 7.000 euro per anno civile con riferimento alla totalità dei committenti. Indirettamente, quindi, anche il committente vede ampliarsi il corrispettivo annuale che può riconoscere al prestatore. Resta fermo, invece, il limite di 2.000 euro per ciascun committente.

Inoltre, viene resa strutturale la disposizione che consente ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro annuali.

E' stato altresì recepito nello schema di decreto il divieto di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di appalti, già emerso in sede amministrativa, preve-

dendo tuttavia una deroga per specifiche ipotesi da individuarsi con decreto ministeriale.

Disciplina delle mansioni (art. 55)

La previsione modifica l'art. 2103 cod. civ., prevedendo la possibilità che il datore di lavoro possa modificare le mansioni del lavoratore, in determinate condizioni di riorganizzazione aziendale, salvaguardandone la retribuzione precedente.

b) Schema di decreto legislativo recante "deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro".

Il provvedimento interviene prevalentemente sul d.lgs. n. 151/2001.

Tra le modifiche più significative si segnala la previsione che, in caso di ricovero del neonato, consente alla madre, una sola volta per ogni figlio, di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo dalla data di dimissione del bambino.

Inoltre, è prevista l'estensione del congedo parentale fino ai primi 12 anni di vita del bambino, di cui parzialmente retribuito fino a 6.

Sempre sul congedo parentale il decreto disciplina la fruizione su base oraria in caso di assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA/SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha siglato un nuovo accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.

Sul mercato dal 1974, oggi Sirio informatica e sistemi opera nei settori del software gestionale e dei servizi, dove informatica e conoscenza trovano applicazione ai massimi livelli, e ha prodotto valore per i propri clienti privilegiando l'efficienza e la serietà.

Oltre quarant'anni di esperienza consolidata grazie a criteri produttivi all'avanguardia e a know-how specialistico, affidabilità dei prodotti e dei servizi, continuità nell'evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati dai clienti sono i cardini della loro filosofia.

I principali servizi offerti da SIRIO sono i seguenti:

- CloudPowerSirio: è il nuovo approccio

per l'utilizzo delle applicazioni gestionali di Sirio informatica e sistemi. Un servizio che comprende tutto ciò che serve ed è fruibile quando serve, quanto serve, con un piccolo canone mensile per utente;

- SoftwareSirio SIDIS è una soluzione chiavi in mano, Internet nativa, fruibile online in tempo reale dal personale dell'azienda, nelle filiali e anche dai clienti;
- Board: BOARD 9 risponde all'esigenza di processi decisionali più intelligenti. Dalle analisi predittive a un nuovo ambiente grafico; dalla scalabilità orizzontale al data-entry su dispositivi mobile; dalla geo-intelligenza all'introduzione di formule EXCEL-LIKE nei report. BOARD 9 presenta molteplici novità e miglioramenti che ne accrescono drasticamente la capacità di supportare e orientare in modo efficace i processi decisionali di organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore. BOARD 9, la nuova versione dell'unico software che unifica in un solo prodotto soluzioni di Business Intelligence, CPM e Analytics;
- Webgate400, l'unico TOOL che modernizza veramente le applicazioni software RPG rendendole Windows e Internet native su piattaforma IBM Power System.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, alle scontistiche e ai riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

